

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (78)15

Vol. 1978/0004

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 15 def.

Bruxelles, 6 febbraio 1978.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

per l'attuazione di un'azione concertata à livello comunitario
nel campo dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 15 def.

S O M M A R I O

1.	Introduzione	Pag. 3
2.	Definizione del problema	Pag. 4
3.	Livello delle conoscenze e risultati del progetto COST 64b	Pag. 4
4.	Contenuto del programma	Pag. 6
5.	Durata	Pag. 8
6.	Applicazione del programma	Pag. 8
7.	Onere finanziario e relativo al personale	Pag. 8
Allegato I	Parere del Comitato Consultivo in materia di gestione del programma di ricerca ambientale sulla proposta della Commissione per un'azione concertata nel campo dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua	Pag.10
Allegato II	Progetto di decisione del Consiglio per un'azione concertata a livello comunitario nel campo dell'analisi di microinquinanti organici nell'acqua	Pag.11
	<u>Allegato A all'allegato II:</u>	
	Ripartizione del lavoro di ricerca	
	<u>Allegato B all'allegato II:</u>	
	Termini di riferimento e composizione del Comitato di azione concertata	

1) Introduzione

Scopo della presente proposta per un'azione concertata nel campo dell'analisi dei microinquinanti organici contenuti nelle acque è di coordinare le ricerche, attualmente in atto ed in programma, effettuate in questo campo dagli Stati membri nello spirito della risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974 relativa ad un programma iniziale d'azione dalle Comunità europee in campo scientifico e tecnologico. Si prevede anche l'associazione di paesi terzi europei eventualmente interessati al programma in oggetto. La Commissione intende inserire nell'azione in programma le ricerche effettuate in materia dal Centro Comune di Ricerca.

Questo progetto è strettamente legato al secondo programma di ricerca ambientale adottato dal Consiglio con decisione 15 marzo 1976. Si tratta di un ulteriore sviluppo e di un ampliamento delle ricerche effettuate dal 1972 al 1975 nell'ambito del progetto COST 64b "Analisi dei microinquinanti organici dell'acqua".

I risultati di questa ricerca forniranno informazioni fondamentali sull'impatto delle attività umane sull'ambiente acquatico, nonché sugli strumenti necessari al controllo della qualità dell'ambiente.

La ricerca proposta è direttamente connessa al programma di azione ambientale della Comunità, enunciato nella risoluzione del Consiglio 17 maggio 1977, in particolare al titolo II, capitolo 2 "prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque dolci e dell'acqua marina".

Gli obiettivi fondamentali del programma sono i seguenti:

- sviluppo e valutazione delle attrezzature e dei metodi atti ad individuare e a determinare quantitativamente i microinquinanti organici presenti nell'acqua a basse concentrazioni,
- elaborazione e raccolta di dati sulle caratteristiche di tali inquinanti (per esempio dati cromatografici, spettri di massa) necessari in quanto riferimento per l'identificazione degli inquinanti sconosciuti,
- raccolta di dati sulle sostanze inquinanti che sono state effettivamente identificate in vari ambienti idrici (inventario degli inquinanti).

Si è tenuto debitamente conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato di Gestione del progetto COST 64b per l'elaborazione della presente proposta. Quest'ultima è stata esaurientemente dibattuta nell'ambito del Comitato Consultivo in materia di gestione dei programmi per la ricerca ambientale. Nell'allegato 1 viene riportato il parere di questo Comitato.

2) Definizione del problema

A seguito delle attività industriali e dell'uso di un vasto numero di prodotti chimici destinati, tra l'altro, alla protezione dei raccolti, vengono immesse nell'ambiente notevoli quantità di sostanze organiche, gran parte delle quali si deposita nella idrosfera. La pubblicazione intitolata "A comprehensive list of polluting substances which have been identified in various fresh waters, effluent discharges, aquatic animals and plants, and bottom sediments" (documento EUCO/MDU/73/76), redatta nell'ambito del progetto COST 64b, elenca più di 1.200 sostanze diverse. Si suppone che ciò rappresenti solo una piccola parte di tutte le sostanze esistenti.

Numerosi di questi composti si sono rivelati tossici per l'uomo e per gli animali (ad esempio, sono stati identificati vari composti cancerogeni) oppure tali da provocare gravi conseguenze sull'ecologia. E' necessario valutare i rischi potenziali per l'uomo connessi con l'assorbimento di acqua ritenuta potabile o presenti nella catena alimentare. E' risultato che alcuni di questi composti non sono eliminati o lo sono soltanto parzialmente durante la produzione di acqua potabile; si ha ragione di pensare che alcuni di essi si trasformano in derivati ancora più tossici durante la clorazione o l'ozonizzazione dell'acqua potabile.

La premessa fondamentale per la valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente risiede in una solida conoscenza della presenza e delle concentrazioni di questi composti nell'ambiente acquatico. E' necessario poter disporre di metodi analitici attendibili per la determinazione di questi fattori.

Le basse concentrazioni e la grande varietà di composti riscontrati nei campioni complicano alquanto la loro separazione, individuazione e determinazione quantitativa; attualmente, i metodi cromatografici, abbinati ad adeguati apparecchi di rivelazione, e ad attrezzature sofisticate e costose offrono le migliori possibilità per la soluzione di questi problemi.

I metodi e le analisi devono essere completati da metodi per la campionatura e la preparazione dei campioni.

3) Livello delle conoscenze e risultati del progetto COST 64b

Il progetto 64b "Analisi dei microinquinanti organici dell'acqua" è stato realizzato da novembre 1972 alla fine del 1975. Esso si basava su di un accordo concluso tra i governi della Repubblica Federale di Germania, della Francia, dell'Irlanda, dell'Italia, dei Paesi Bassi, del Regno Unito, della Danimarca, della Spagna, della Jugoslavia, della Norvegia, del Portogallo e della Svizzera. Sono stati coordinati 25 progetti di ricerca nazionale, incluse le ricerche effettuate dal Centro Comune di Ricerca delle Comunità europee.

I risultati essenziali sono riportati nella relazione finale del Comitato di Gestione (Doc. EUCO/MDU/74/76).

Il progetto 64b è imperniato essenzialmente su sei linee di ricerca:

- 1) In materia di campionatura e di trattamento dei campioni sono stati messi a punto e valutati metodi per la separazione delle sostanze organiche dall'acqua e per il trattamento preliminare degli estratti in modo da renderli atti alle analisi con l'attrezzatura di separazione e di rivelazione.
- 2) Quanto alle tecniche di separazione e di rivelazione, gli obiettivi del progetto consistevano essenzialmente nel valutare le prestazioni dell'attrezzatura cromatografica e dei metodi di separazione e di rivelazione per mezzo di analisi su campioni di riferimento effettuate tra vari laboratori. Sono stati organizzati con successo corsi di addestramento per metodologie avanzate.
- 3) Grazie ad un programma di confronto, è stato possibile provare in condizioni operative l'attrezzatura disponibile per associare l'uso dei gas cromatografi e degli spettrometri di massa, nonché sviluppare dispositivi di combinazione più perfezionati.
- 4) La cromatografia liquida è una tecnica relativamente nuova che offre varie possibilità per la determinazione dei composti non volatili. Sono stati sviluppati e valutati metodi speciali per l'analisi dell'acqua mentre sono state provate le attrezzature disponibili.
- 5) Nel complesso delle attività volte alla raccolta di dati di riferimento è stato possibile riunire più di 1000 spettri di massa di microinquinanti in forma standard; questa raccolta si sta estendendo anche ai dati cromatografici.
- 6) E' stato messo a punto un "software" per elaborare su calcolatore dati relativi alla spettroscopia di massa e alla cromatografia ed è stata organizzata una biblioteca di spettri nell'ambito del progetto.

Oltre a questo lavoro di metodologia, sono stati dedicati grandi sforzi alla diffusione dei risultati delle misure dell'inquinamento idrico, ottenuti nel quadro del progetto. A tal fine, è stato redatto un elenco completo delle sostanze inquinanti che sono state identificate nell'ambiente acquatico, oltre a raccogliere informazioni sulle concentrazioni, sui metodi di analisi e sull'origine del campione (Doc. EUCC/MDU/40/74).

Si può affermare che il progetto COST 64b ha contribuito in modo notevole alle conoscenze acquisite attualmente e che consentano, in linea di massima, di identificare i composti organici volatili presenti in acqua e in altre sostanze. Questi metodi richiedono una valutazione ed un perfezionamento per quanto riguarda la loro regolare applicazione.

Resta da sviluppare un'adeguata metodologia per la rivelazione, l'identificazione e la determinazione quantitativa dei composti polari non volatili.

E' altresì urgente raccogliere, valutare e schedare dati di riferimento.

4) Contenuto del programma

Considerato il livello di conoscenze sopraesposto e l'opportunità di inserire taluni tipi di progetti di ricerca in un'azione concertata, è stato stabilito il seguente programma:

Per quel che riguarda il tema di fondo, ossia le tecniche di multirivelazione per l'analisi delle microsostanze inquinanti nell'acqua, il nuovo progetto dovrebbe essere una prosecuzione del progetto COST 64b senza notevoli modifiche del contenuto. Per quanto ciò sia compatibile con le linee principali del programma, l'obiettivo può estendersi all'analisi di microinquinanti in altri ambienti (aria, suolo), evitando tuttavia un'eccessiva dispersione degli sforzi. Particolare interesse rivestirà l'organizzazione di prove di raffronto per i metodi allo stadio iniziale del loro sviluppo e per le attrezzature.

Qualsiasi sforzo sarà fornito per garantire un'efficace divulgazione delle conoscenze sottolineando gli aspetti pratici dei risultati della ricerca; verranno inoltre presi provvedimenti per diramare i dati riguardanti gli inquinanti identificati verso quegli organismi che sono incaricati di valutarne gli effetti sull'uomo e sull'ambiente.

In particolare, il nuovo programma comprenderà per quanto possibile i seguenti argomenti:

1. Campionatura e trattamento dei campioni
- 1.1. Sviluppo e miglioramento dei metodi per l'estrazione quantitativa dei composti organici da campioni d'acqua, per l'isolamento selettivo di classi di inquinanti organici e per il trattamento chimico e fisico di tali campioni (ad esempio procedimenti di concentrazione, metodi di prefrazionamento, preparazione di derivati da certe sostanze per aumentarne la volatilità), inclusa l'organizzazione di prove di raffronto tra più laboratori per tali metodi, nonché la valutazione della stabilità dei campioni in diverse condizioni di conservazione.
- 1.2. Sviluppo dei metodi di campionatura per seston, sedimenti, organismi acquatici, ecc. e di procedimenti per l'ulteriore trattamento di questi campioni (estrazione di sostanze inquinanti, ecc).
2. Analisi gas cromatografica
Valutazione dell'efficacia dei diversi tipi di tecniche di separazione in funzione delle classi di sostanze da analizzare, delle prestazioni dei sistemi di rivelazione con particolare riguardo ai rivelatori specifici, inclusa l'organizzazione di prove di raffronto tra più laboratori in materia d'attrezzatura gas cromatografica.
3. Uso associato dei gas cromatografi e degli spettrometri di massa
Valutazione delle prestazioni dell'attrezzatura (sistemi di accoppiamento, ecc.) compresi i sistemi di uscita (rivelazione multipla degli ioni, frammentografia di massa ecc.).

Ottimizzazione della risoluzione e della sensibilità rispetto alle classi di sostanze da analizzare, compresa l'organizzazione di prove di raffronto tra più laboratori per l'analisi qualitativa e quantitativa.

4. Metodi di separazione diversi dalla gas cromatografia
- 4.1. Ulteriore sviluppo dei metodi per l'applicazione della cromatografia liquida nell'analisi dell'acqua, ossia per l'analisi dei composti polari e per la valutazione dell'attrezzatura disponibile, per le prove e la valutazione delle fasi solide, delle miscele solventi ecc., dell'uso della cromatografia liquida per il prefrazionamento del campione e purificazione prima dell'applicazione di altre tecniche di separazione, compresa l'organizzazione di prove di raffronto tra vari laboratori.
- 4.2. Sviluppo e miglioramento dei sistemi di rivelazione e in particolare dei rivelatori universali e confronto delle loro prestazioni e dell'attrezzatura per l'accoppiamento degli apparecchi per la cromatografia liquida con gli spettrometri di massa.
- 4.3. Altre tecniche di separazione che potrebbero convenire per l'analisi dell'acqua (per esempio taluni aspetti della cromatografia a strato sottile).
5. Elaborazione e raccolta dei dati cromatografici e spettroscopici.
- 5.1. Pubblicazione delle raccolte di spettri di massa in copia in chiaro e dei fogli di dati cromatografici contenenti riferimenti ad altri dati spettroscopici, insieme ad un adeguato sistema d'indici per la ricerca manuale dell'informazione.
- 5.2. Proseguimento dell'organizzazione della biblioteca degli spettri tramite calcolatore elettronico, comprese le necessarie informazioni sulle caratteristiche della separazione e rivelazione; introduzione dei collegamenti con le banche dei dati organizzate per le sostanze. (come ECDIN).
6. Raccolta e divulgazione dei dati sui microinquinanti organici nell'acqua.
- 6.1. Proseguimento della compilazione di un inventario di sostanze inquinanti dell'acqua identificate utilizzando il calcolatore elettronico; pubblicazioni periodiche di inventari aggiornati.
- 6.2. Raccolta, interpretazione e pubblicazione di dati sulle vie di trasformazione e degradazione delle sostanze inquinanti organiche nell'acqua e altre informazioni pertinenti, con particolare riguardo agli effetti del trattamento dell'acqua sui composti organici che la inquinano.

Gli Stati membri introdurranno nell'azione concertata la pertinente ricerca attualmente in atto o in programma; essi desiderano altresì esaminare le possibilità di lanciare nuovi progetti per colmare eventuali lacune. La Commissione inserirà nell'azione concertata la ricerca di cui trattasi, eseguita dal suo Centro Comune di Ricerca.

Nell'allegato A all'allegato II (decisione del Consiglio) viene fornita una tabella che indica la partecipazione iniziale dei vari Stati nei diversi campi di ricerca. Si presume che verranno inseriti ulteriori progetti con il progressivo evolversi del coordinamento in questo campo.

Alcuni Stati europei non-membri hanno dimostrato un particolare interesse per l'eventuale adesione all'azione concertata comunitaria nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e questi stessi paesi.

5) Durata

Si propone per l'azione concertata una durata di 4 anni.

6) Attuazione del programma

Il progetto viene applicato in quanto "azione concertata". Esso è strettamente collegato al programma di ricerca ambientale delle Comunità europee (Azione indiretta). Gli Stati membri allineeranno tutti i loro progetti di ricerca in atto o in programma, patrocinati dal governo e contemplati dal programma in oggetto secondo un coordinamento che si iscrive nell'ambito dell'azione concertata ed informeranno gli altri paesi partecipanti sui risultati, sulle loro linee d'azione, ecc.

Verrà istituito un Comitato di azione concertata nel quale gli Stati membri gli Stati non-membri partecipanti e la Commission saranno rappresentati da un delegato il quale potrà essere assistito da esperti. I termini di riferimento di questo Comitato sono indicati all'allegato B dell'allegato II.

Di comune accordo con il comitato suddetto, la Commissione nominerà un capo progetto che assisterà la Commissione nel suo compito di coordinamento.

Nel quadro delle competenze del Comitato Consultivo in materia di gestione dei programmi per la ricerca ambientale rientra anche la realizzazione di questo progetto; in particolare spetta a questo Comitato il compito di iscrivere la ricerca in oggetto, secondo l'importanza che essa riveste, nel programma generale di ricerca ambientale delle Comunità europee.

7) Onere finanziario e relativo al personale

L'onere finanziario della ricerca nazionale che incomberà agli Stati membri per l'azione comune di cui trattasi è valutato a 8 milioni UCE (1) per un periodo di 4 anni. Questo preventivo si basa sui contributi forniti al progetto 64b COST.

(1) Gli importi sono espressi in unità europee di conto, che entreranno in vigore nel 1978 e il cui valore è diverso da quello della precedente unità di conto.

Il costo del coordinamento, imputato sul bilancio comunitario, è valutato a 600.000 UCE (1) per il quadriennio suddetto. Questa somma include gli stipendi per il personale scientifico e di segreteria (2), la retribuzione degli esperti, le spese per l'organizzazione delle riunioni, dei colloqui e delle pubblicazioni. Queste cifre comprendono anche le spese inerenti allo sviluppo dei programmi di cervelli elettronici che verranno commissionati a istituti specializzati, nonché quelle per il mantenimento delle banche dei dati.

(1) Gli importi sono espressi in unità europee di conto che entreranno in vigore nel 1978 ed il cui valore è diverso da quello della precedente unità di conto.

(2) Si richiede di assegnare a questo programma comune un funzionario A ed un funzionario C. Si intende inoltre unire il personale suddetto a quello preposto ad altre azioni concertate nel campo della ricerca ambientale, approvate o proposte, per un'efficacia ottimale del coordinamento complessivo della ricerca europea.

Allegato I

Parere

del Comitato Consultivo in materia di gestione del programma di ricerca ambientale sulla proposta della Commissione per un'azione concertata nel campo dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua

Nella riunione del 28 giugno 1977 il Comitato Consultivo in materia di gestione del programma di ricerca ambientale ha esaminato tutti gli elementi della proposta della Commissione per un'azione concertata nel campo dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua, nonché il rapporto tra questa azione e i programmi diretto ed indiretto.

Il Comitato ha unanimemente dichiarato che la proposta soddisfa le esigenze della ricerca comunitaria ed ha riconosciuto la validità del suo contenuto scientifico e tecnico.

Il Comitato ha raccomandato di insistere essenzialmente nella fase di applicazione del programma su una rapida divulgazione delle conoscenze, nonché su un'accurata valutazione dei risultati che riguardano la realizzazione pratica di detto programma.

Il Comitato ha riconosciuto che l'azione concertata si iscrive perfettamente nel quadro degli azioni dirette e indirette che rappresentano lo sforzo generale della ricerca europea. L'azione concertata contribuirà ad un più vasto coordinamento della ricerca ambientale cui attende il Comitato consultivo in materia di gestione del programma. La positiva collaborazione instaurata con gli Stati europei non membri durante il progetto COST 64b dovrà proseguire ed è pertanto opportuno attribuire grande importanza all'associazione di questi paesi all'azione concertata.

Il Comitato ha insistito affinché vengano assegnati opportuni mezzi finanziari e personale al programma in oggetto, per garantire un efficace coordinamento al quale, si spera, contribuirà anche il Centro Comune di Ricerca.

Allegato II

DECISIONE DEL CONSIGLIO

per l'attuazione di un'azione concertata
a livello comunitario nel campo
dell'analisi dei microinquinanti organici
nell'acqua

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la CEE, in particolare l'articolo 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo

Considerando che l'articolo 2 del Trattato conferisce alla Comunità il compito di promuovere nel suo territorio uno sviluppo armonioso delle attività economiche, un'espansione continua ed equilibrata ed un accelerato incremento del tenore di vita;

Considerando che nella dichiarazione del 22 novembre 1973 (1) il Consiglio ha approvato i principi e gli obiettivi di una politica ambientale comunitaria, nonché la descrizione generale dei provvedimenti da prendere a livello comunitario; considerando che con risoluzione 17 maggio 1977 (2) il Consiglio ha approvato il proseguimento e l'applicazione della politica comunitaria e del programma di azione in materia di ambiente;

Considerando che con decisione 76/311/CEE (3) il Consiglio ha adottato un programma di ricerca in materia di ambiente;

Considerando che con decisione 77/488/CEE/EURATOM (4) il Consiglio ha adottato un programma di ricerca per il Centro Comune di Ricerca;

-
- (1) GU N° C 112, 20.12.1973, p. 1
(2) GU N° C 139, 13. 6.1977, p. 1
(3) GU N° L 74, 20. 3.1976, p. 26
(4) GU N° L 200, 8. 8.1977, p. 4

Considerando che nella sua risoluzione 14 gennaio 1974 relativa ad un programma iniziale di azione della Comunità Europea in campo scientifico e tecnologico (1), il Consiglio ha sottolineato l'opportunità di adottare un'impostazione adeguata per quanto riguarda la gamma di mezzi e procedimenti disponibili, incluse le azioni concertate, e che qualora si rilevasse auspicabile che i paesi terzi, in particolare quelli europei, fossero associati a questi progetti, occorre prendere provvedimenti in questo senso;

Considerando che nella sua risoluzione 14 gennaio 1974 riguardante in particolare il coordinamento delle politiche nazionali in materia scientifica e tecnologica (2), il Consiglio ha affidato alle istituzioni comunitarie il compito di garantire progressivamente tale coordinamento, con l'aiuto del Comitato di ricerca scientifica e tecnica (CREST);

Considerando che un progetto di ricerca sull'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua, svolto a norma dell'accordo firmato il 23 novembre 1971 nel quadro della cooperazione europea in materia di ricerca scientifica e tecnica (COST) (progetto COST 64b), ha dato risultati particolarmente incoraggianti;

Considerando che l'azione concertata di ricerca a livello comunitario nel settore dell'analisi dei microinquinanti organici dell'acqua, che prosegue e approfondisce il progetto COST 64b, è tale da contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi suscitati, con particolare riguardo alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente;

Considerando che gli Stati membri intendono, in quanto parte delle norme e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, svolgere le ricerche descritte all'allegato I e sono altresì disposti ad integrare tali ricerche in un programma di coordinamento a livello comunitario scaglionato su un periodo di quattro anni;

Considerando che lo svolgimento di queste ricerche, come descritto all'allegato I, richiederà contributi finanziari pari circa 8 milioni di UCE da parte degli Stati membri e dalla Comunità;

Considerando che il trattato non conferisce gli specifici poteri necessari a tal fine;

Considerando che il Comitato di ricerca scientifica e tecnica si è già pronunciato in merito alla proposta della Commissione,

(1) GU N° 07, 29.1.1974, p. 6
(2) GU N° 07, 29.1.1974, p. 2

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Comunità attuerà per un periodo di 4 anni un'azione concertata nel campo della analisi dei microinquinanti organici dell'acqua (qui di seguito denominata "azione").

Tale azione consisterà nel coordinamento a livello comunitario della ricerca descritta all'allegato 1, che rientra nei programmi di ricerca nazionale degli Stati membri e nel programma di ricerca della Comunità.

Articolo 2

La Commissione è responsabile per il coordinamento in oggetto.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità a tale coordinamento è valutato a 600.000 UCE, unità definite conformemente ai regolamenti finanziari in vigore.

Il numero di funzionari richiesto per il coordinamento dell'azione è fissato a due.

Articolo 4

Per agevolare l'esecuzione di questo progetto, viene istituito un comitato di azione concertata per l'analisi dei microinquinanti organici dell'acqua, qui di seguito denominato "il Comitato".

La Commissione nominerà, d'accordo con il Comitato, un capo di progetto. In particolare, egli dovrà assistere la Commissione nel suo compito di coordinamento.

./.

I termini di riferimento e la composizione del Comitato sono riportati all'allegato II.

Il Comitato definirà le sue norme procedurali. I compiti di segreteria saranno affidati alla Commissione.

Articolo 5

- (a) Conformemente ad una procedura che verrà stabilita di comune accordo dalla Commissione e dal Comitato, gli Stati membri che partecipano all'azione e la Comunità si scambieranno regolarmente tutte le informazioni utili riguardanti lo svolgimento della ricerca che forma oggetto dell'azione concertata. Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione tutti i dati atti a conseguire gli obiettivi di coordinamento. Essi dovranno altresì adoperarsi per inviare alla Commissione le informazioni riguardanti le ricerche analoghe effettuate o previste da organismi per i quali non sono responsabili. Qualsiasi informazione sarà considerata riservata se tale è il desiderio dello Stato membro che l'ha fornita.
- (b) La Commissione preparerà annualmente dei rapporti sull'avanzamento del progetto in base ai dati di cui dispone e che essa invierà agli Stati membri, nonché al Parlamento Europeo.
- (c) Alla fine del periodo di coordinamento, la Commissione, di comune accordo con il Comitato, presenterà agli Stati membri e al Parlamento Europeo un rapporto generale sull'esecuzione e sui risultati dell'azione di coordinamento. La Commissione pubblicherà tale rapporto sei mesi dopo la sua diramazione agli Stati membri, a meno che uno di essi non vi si opponga. In questo caso il rapporto viene distribuito, su richiesta unicamente alle istituzioni e agli organismi le cui attività di ricerca o di produzione giustificano l'accesso alle conoscenze acquisite grazie alla ricerca di cui trattasi. La Commissione può prendere disposizioni per garantire che la relazione rimanga riservata e non venga trasferita a terzi.

Articolo 6

- 1. A norma dell'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere accordi con altri paesi interessati alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST) allo scopo di estendere il coordinamento che forma oggetto di questa decisione alle ricerche intraprese in questi Stati.
- 2. La Commissione è pertanto autorizzata a negoziare gli accordi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Le presente decisione verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles,
per il Consiglio
Il Presidente

Allegato B all'allegato II

TERMINI DI RIFERIMENTO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI AZIONE CONCERTATA ANA-

LISI DEI MICROINQUINANTI ORGANICI NELL'ACQUA

1. Il Comitato avrà i seguenti compiti:
 - 1.1. contribuire all'esecuzione ottimale del programma fornendo il suo parere su tutti gli aspetti ad esso inerenti;
 - 1.2. valutare i risultati e trarre conclusioni relative alla loro applicazione;
 - 1.3. essere responsabile per lo scambio d'informazioni di cui all'articolo 5 (a);
 - 1.4. mantenersi informato delle eventuali ricerche svolte a livello nazionale nei settori contemplati dal progetto, in particolare degli sviluppi scientifici e tecnici che possono incidere sullo svolgimento dell'azione concertata;
 - 1.5. proporre orientamenti al capo progetto.

 2. Le relazioni e i pareri del Comitato vengono comunicati alla Commissione e agli Stati membri che partecipano all'azione. La Commissione trasmetterà questi pareri al CREST.

 3. Il Comitato sarà composto delle persone responsabili per il coordinamento dei contributi nazionali al programma, di un delegato della Commissione responsabile per il contributo della stessa e del capo progetto. Ogni membro può essere accompagnato da esperti.
-

SCHEDA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA : 3371
2. DENOMINAZIONE DELLA LINEA DI BILANCIO : Svolgimento di un'azione concertata "Analisi dei microinquinanti organici nelle acque"
3. BASE GIURIDICA : Art. 235

4. DESCRIZIONE, OBIETTIVO E MOTIVAZIONE DELL'AZIONE

4.1. DESCRIZIONE

Coordinamento delle ricerche più importanti nel settore dell'analisi dei microinquinanti nelle acque attualmente in corso o in progetto negli Stati membri. Si dovrà prevedere la possibilità d'una partecipazione di Stati europei non membri.

4.2. OBIETTIVO

Sviluppo e ampliamento delle ricerche svolte nell'ambito del progetto COST 64b (1972-1975).

4.3. MOTIVAZIONE DELL'AZIONE

La ricerca proposta rientra nell'ambito del 2° programma di ricerca sull'ambiente (decisione del Consiglio, 15 marzo 1976) e si ricollega direttamente alla risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974, al programma d'azione comunitaria sull'ambiente e, in particolare, alla risoluzione del Consiglio del 17 maggio 1977, titolo II, capitolo 2.

5. INCIDENZA FINANZIARIA COMPLESSIVA DELL'AZIONE PER TUTTA LA DURATA PREVISTA (in UCE)

5.0. Costo a carico :

- del bilancio delle Comunità	600.000
- delle amministrazioni nazionali	} 8.000.000
- di altri settori a livello nazionale	

Costo totale : 8.600.000 UCE

5.0.0. Scadenziario pluriennale

Stanzamenti di impegni in UCE

	1978	1979	1980	1981
Personale	86.000	93.000	100.000	107.000
Funz. Amm.	14.000	27.000	30.000	33.000
Contratti	25.000	45.000	30.000	10.000
TOTALI	125.000	165.000	160.000	150.000

Stanzamenti di pagamento

	1978	1979	1980	1981
Personale	86.000	93.000	100.000	107.000
Funz. Amm.	14.000	27.000	30.000	33.000
Contratti	25.000	45.000	30.000	10.000
TOTALI	125.000	165.000	160.000	150.000

Metodo di calcolo

a) Spese per il personale

Si calcola che per l'esecuzione di questo programma siano necessari agenti

1 agente di categoria A

~~1 agente di categoria B~~

1 agente di categoria C

Oltre alle spese per tali agenti, i calcoli tengono conto dei dati indicati nel Regolamento del Consiglio del 21.12.76 relativo all'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee nonché dei coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni aggiungendovi, come ipotesi, le spese per eventuali aumenti derivanti dall'evoluzione dei livelli generali dei prezzi nella Comunità. I tassi applicati sono gli stessi sui quali sono state fondate le previsioni 1978/80 . L'aumento delle spese sino al 1981

è stato calcolato in base ai seguenti indici: 108 : 1979
116 : 1980 124 : 1981

b) Spese per i contratti

A causa della natura del soggetto e della qualificazione dei contraenti, un metodo uniforme di valutazione non può essere stabilito.

5.1. Incidenze sulle risorse

- Imposta comunitaria sugli stipendi dei funzionari
- Contributo dei funzionari al regime pensionistico.

6. FINANZIAMENTO DELL'AZIONE

6.0.

6.1.

6.2.

6.3. Stanziamento(i) da iscrivere nel(i) bilancio(i) futuro(i)